



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni

Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA

<http://www.consiglio.regione.umbria.it>

e-mail: atti@crumbria.it

ATTO N. 1447

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa

dei Consiglieri Mancini e Puletti

“TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE INFIORATE ARTISTICHE”

Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi

il 30/08/2022

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 31/08/2022



Regione Umbria
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3051 - Fax 075.576.3219
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: legaumbria@alumbria.it

Gruppo assembleare
Lega Umbria

Il Consigliere
Valerio Mancini

Proposta di legge regionale

“Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche”

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione ispirandosi ai principi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia con la legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)) e della Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società, adottata a Faro il 27 ottobre 2005 e ratificata dall'Italia con la legge 1 ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005), riconosce e valorizza la tradizione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale delle comunità residenti nel proprio territorio.
2. La Regione, in particolare, promuove e sostiene le infiorate artistiche, nonché le iniziative connesse.

Art. 2

(Calendario regionale)

1. La Giunta regionale predispone annualmente il calendario delle infiorate artistiche, contenente la denominazione, la data, il luogo ed eventuali altre indicazioni e materiali promozionali specifici, anche relativi alle iniziative connesse.
2. I soggetti interessati comunicano alla Giunta regionale le informazioni di cui al comma 1.
3. Il calendario di cui al comma 1 è pubblicato in un'apposita sezione del sito istituzionale della Regione e viene promosso anche attraverso le iniziative di promozione culturale e turistica della Regione.



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3051 - Fax 075.576.3219
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: legaumbria@alumbria.it

**Gruppo assembleare
Lega Umbria**

**Il Consigliere
Valerio Mancini**

Art. 3 (Interventi)

1. Per conseguire le finalità indicate all'articolo 1 la Regione concede annualmente contributi per l'organizzazione, la realizzazione e la promozione delle infiorate artistiche che abbiano una continuità di svolgimento di almeno cinque anni, prevedendo una premialità a quelle con origine più remota, maggiori dimensioni e continuità di svolgimento.
2. La Regione promuove e sostiene, altresì, i seguenti interventi:
 - a) iniziative, in Italia e all'estero, che creino condivisione e scambi culturali con altri soggetti promotori delle infiorate artistiche, nonché di sensibilizzazione e coinvolgimento delle giovani generazioni;
 - b) studi, pubblicazioni e materiali multimediali sulla tradizione delle infiorate artistiche.

Art. 4 (Compiti della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approva i criteri e le modalità per la concessione dei contributi indicati al comma 1 dell'articolo 3 e per la promozione e il sostegno agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo articolo 3.

Art. 5 (Norma finanziaria)

1. Per gli oneri di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 50.000 alla Missione 7 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2022-2024.
2. A tale spesa si fa fronte con le risorse finanziarie già stanziata nella medesima Missione 7, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale di previsione.
3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede entro i limiti previsti dagli stanziamenti approvati annualmente con legge di bilancio.



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3051 - Fax 075.576.3219
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: legaumbria@alumbria.it

**Gruppo assembleare
Lega Umbria**

**Il Consigliere
Valerio Mancini**

Relazione illustrativa

L'articolo 1 è relativo alle finalità della proposta di legge e prevede che la Regione, ispirandosi ai principi della Convenzione per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia con la legge 27 settembre 2007, n. 167 e della Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società, adottata a Faro il 27 ottobre 2005 e ratificata dall'Italia con la legge 1 ottobre 2020, n. 133, riconosce e valorizza la tradizione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale delle comunità residenti nel proprio territorio.

L'articolo 2 stabilisce che la Giunta regionale predispone annualmente il calendario delle infiorate artistiche, contenente la denominazione, la data, il luogo ed eventuali altre indicazioni e materiali promozionali specifici, anche relativi alle iniziative connesse. I soggetti interessati devono comunicare alla Giunta regionale le informazioni necessarie. Il calendario è pubblicato in un'apposita sezione del sito istituzionale della Regione e viene promosso anche attraverso le iniziative di promozione culturale e turistica della Regione.

L'articolo 3 dispone che per conseguire le finalità sopra ricordate la Regione concede annualmente contributi per l'organizzazione, la realizzazione e la promozione delle infiorate artistiche che abbiano una continuità di svolgimento di almeno cinque anni, prevedendo una premialità a quelle con origine più remota, maggiori dimensioni e continuità di svolgimento.

La Regione promuove e sostiene, altresì, iniziative, in Italia e all'estero, che creino condivisione e scambi culturali con altri soggetti promotori delle infiorate artistiche, nonché di sensibilizzazione e coinvolgimento delle giovani generazioni, oltre a studi, pubblicazioni e materiali multimediali sulla tradizione delle infiorate artistiche.

L'articolo 4 definisce i compiti della Giunta regionale.

L'articolo 5 è relativo alla norma finanziaria.



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3051 - Fax 075.576.3219
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: legaumbria@alumbria.it

**Gruppo assembleare
Lega Umbria**

**Il Consigliere
Valerio Mancini**

Relazione tecnico-finanziaria

L'articolo 1 si riferisce alle finalità della legge e prevede che la Regione riconosca e valorizzi la tradizione delle infiorate artistiche. Al comma 2 si prevede che la Regione promuova e sostenga le infiorate artistiche e le iniziative ad esse connesse. L'articolo ha natura normativa, di principio, neutrale e non genera oneri a carico del Bilancio regionale.

All'articolo 2, si stabilisce che la Regione predisponga il calendario delle infiorate artistiche e la sua pubblicazione nel sito istituzionale della Regione. Si prevede che la norma possa essere attuata con le risorse, umane e strumentali già a disposizione degli uffici regionali. Pertanto la disposizione non comporta oneri finanziari aggiuntivi.

L'articolo 3, al comma 1, stabilisce che la Regione conceda annualmente contributi per l'organizzazione, la realizzazione e la promozione delle infiorate artistiche che abbiano una continuità di svolgimento di almeno cinque anni, prevedendo una premialità a quelle con origine più remota, maggiori dimensioni e continuità di svolgimento. La norma comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale che sono quantificati in euro 45.000.

L'articolo 3, al comma 2, prevede che la Regione sostiene iniziative che creino scambi culturali con altri soggetti promotori delle infiorate e promuova studi, pubblicazioni e materiali multimediali sulla materia.

La norma comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale che possono essere quantificati in euro 5.000.

L'articolo 4 stabilisce che la Giunta regionale approva, previo parere della Commissione competente, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e per la promozione ed il sostegno agli interventi di cui al comma 2 dell'art. 3. Si tratta di una norma di natura procedimentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'articolo 5 è relativo alla norma finanziaria e quantifica gli oneri derivanti dall'entrata in vigore della legge in euro 50.000 per l'anno 2022. Tali oneri sono iscritti alla Missione 7 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del



Regione Umbria
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3051 - Fax 075.576.3219
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: legaumbria@alumbria.it

Gruppo assembleare
Lega Umbria

Il Consigliere
Valerio Mancini

turismo". Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2022-2024, A tale spesa si fa fronte con le risorse finanziarie già iscritte nella medesima Missione 7, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale di previsione. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede entro i limiti previsti dagli stanziamenti approvati annualmente con legge di bilancio.

Il Consigliere regionale
Valerio Mancini
(primo firmatario)

IL CONSIGLIERE REGIONALE
MANUELA PULETTI